

CONVENZIONE PER L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – I.T.I.S. VINCI

- Vista la normativa nazionale e le direttive regionali in materia di formazione professionale, stage e tirocinio aziendale degli studenti delle istituzioni scolastiche pubbliche (d.l. 25 marzo 1998 N°142: regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri sui tirocini formativi e di orientamento, di cui all'articolo 18 della legge N°196 del 24 giugno 1997, legge N°92 del 28 giugno 2012, D.lgs. n 77 del 2005).
- Preso atto che l'Unione delle Terre d'Argine ha dichiarato la propria disponibilità all'effettuazione dello stage/alternanza scuola lavoro tra l'**I.T.I.S. Leonardo da Vinci** con sede legale a Carpi (MO) in Via Peruzzi n. 9, C.F. 81004250361, nella persona del Dirigente Scolastico **Prof. Marcello Miselli** nato a XXX il XX/XX/XX, C.F. XXX, e l'Unione delle Terre d'Argine con sede legale a Carpi (MO), Corso Alberto Pio n. 91, C.F. e P.IVA 03069890360, nella persona della **Sig.ra Paola Guerzoni**, nata a Modena (MO) il 31/05/1965, C.F. GRZPLA65E71F257M (in qualità di Presidente dell'Unione delle Terre d'Argine),

SI STABILISCE DI STIPULARE LA SEGUENTE CONVENZIONE:

1. L'esperienza di alternanza scuola lavoro in azienda non costituisce rapporto di lavoro. Lo svolgimento della medesima non comporta alcun impegno contrattuale presente o futuro tra l'allievo e la ditta.
2. Gli allievi abbinati all'azienda e gli insegnanti tutor hanno la possibilità di frequentare lo stabilimento sede dell'alternanza per fare esperienze cognitive del mondo del lavoro (compreso l'uso di eventuali apparecchiature) non retribuite.
3. La finalità dell'esperienza è di agevolare la futura scelta professionale degli allievi, mediante la conoscenza diretta delle tecnologie, della organizzazione aziendale, nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro.
4. Il periodo dell'alternanza scuola lavoro e gli orari da osservarsi da parte degli allievi sono definiti di comune accordo tra le parti interessate, in relazione agli obiettivi didattici previsti e nel rispetto delle normative e delle leggi vigenti.
5. Durante lo svolgimento dell'attività lavorativa l'alunno è seguito da un tutor designato dalla scuola e da un tutor aziendale indicato dal soggetto ospitante.
6. Per ciascun allievo inserito nell'azienda ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo concordato fra scuola e azienda, e condiviso dallo studente e dai genitori.
7. Gli allievi dovranno comportarsi in modo tale da non procurare intralcio all'attività lavorativa ed uniformare i propri comportamenti nel rispetto delle regole di corretta e civile convivenza e di quelle vigenti per la comunità aziendale; gli allievi sono tenuti alla segretezza a tutela del know-how aziendale.
8. L'I.T.I.S. "Leonardo da Vinci" comunica di avere in essere la posizione assicurativa presso l'INAIL per la copertura del rischio di infortuni sul lavoro (anche in assenza di effettivo versamento contributivo), e di avere inoltre stipulato una polizza assicurativa con una primaria compagnia nazionale (compagnia e massimali comunicabili a richiesta) per la responsabilità civile.
9. In caso di incidente durante lo svolgimento dell'esperienza lavorativa, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento alla scuola per gli adempimenti del caso.

La presente convenzione può essere revocata prima della conclusione del periodo di alternanza qualora vengano a decadere le condizioni che le hanno dato origine.

Modulo da stampare, compilare e inviare via e-mail al docente tutor scolastico.

_____, li _____

Il Legale Rappresentante
Paola Guerzoni

(timbro Azienda)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marcello Miselli

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993